

PLURILINGUISMO

contatti di lingue e culture

9

Pubblicazione periodica del
Centro Internazionale sul Plurilinguismo
dell'Università di Udine

Direzione Scientifica
Roberto Gusmani - Vincenzo Orioles

Redazione
Raffaella Bombi
Fabiana Fusco
Gian Paolo Gri
Lucia Innocente

Collaborazione redazionale
Fiorenzo Toso

Direttore responsabile
Vincenzo Orioles

Recapito della redazione
via Mazzini, 3 - 33100 Udine/Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Centro Internazionale sul Plurilinguismo

Numero monografico di

PLURILINGUISMO
contatti di lingue e culture
9

**La legislazione nazionale
sulle minoranze linguistiche**
PROBLEMI, APPLICAZIONI, PROSPETTIVE

In ricordo di Giuseppe Francescato

Atti del Convegno di Studi
Udine, 30 novembre - 1 dicembre 2001

a cura di
Vincenzo Orioles

2002
EE

Centro Internazionale sul Plurilinguismo
Università degli Studi di Udine
via Mazzini, 3
33100 Udine
Tel. 0039 0432 556460 – Fax 0039 0432 556469
e-mail: pluriling@cip.uniud.it
internet: <http://www.uniud.it/cip/>

Plurilinguismo è un periodico annuale distribuito da Forum, Società Editrice Universitaria Udinese srl. Il prezzo dell'abbonamento per il volume 9 (2002) è di € 23,00 per i privati e di € 19,50 per i dipartimenti e le biblioteche.

Le sottoscrizioni e le richieste di arretrati potranno essere inviate a Forum, via Larga 38, 33100 Udine, Italia. Tel. 0432 26001; fax 0432 296756; e-mail forum@forumeditrice.it

Plurilinguismo is published once a year by Forum Società Editrice Universitaria Udinese srl. The subscription rate for this issue (9, 2002) is € 23,00; for departments and libraries € 19,50. Orders for subscriptions and back issues should be sent to Forum, via Larga 38, 33100 Udine, Italy. Tel. 0039 0432 26001; fax 0039 0432 296756; e-mail forum@forumeditrice.it

INDICE

Vincenzo Orioles, *Presentazione* pag. 7

Interventi istituzionali

Fabrizio Cigolot » 27

Valter Giuliano » 31

Felice Besostri » 37

Il contesto culturale della Legge 482

Valeria Piergigli
Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti
sviluppi normativi » 43

Giovanna Massariello Merzagora, Barbara Artioli Novigeni
Il contributo di Guido Lodovico Luzzatto al tema delle
minoranze linguistiche » 65

Leonardo M. Savoia
Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi di tutela linguistica ... » 85

Roberto Gusmani
I perché di una posizione critica » 115

Snodi tematici

John B. Trumper, Marta Maddalon
Identità e lingua » 125

Flavia Ursini
La lingua minoritaria e il paradosso della standardizzazione » 151

Maurizio Gnerre
La "lingua e cultura" del legislatore » 163

Profili areali

Raimondo Strassoldo
Lingua, identità, autonomia: l'evoluzione della "questione
friulana" dal 1945 ad oggi » 179

<i>Giovanni Frau</i> Il ruolo dell'“Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane” quale elemento di raccordo fra gli Enti locali e la comunità scientifica.....	» 195
<i>Emidio Sussi</i> Gli sloveni in Italia: la situazione attuale e le prospettive	» 203
<i>Augusto Carli</i> Cinquant'anni di “tutela linguistica” in Alto Adige/Sudtirolo	» 217
<i>Francesco Altimari</i> L'eteroglossia arbëreshe: varietà locali e standard albanese	» 227
<i>Giulio Paulis</i> La ricerca del “vero” sardo nella storia degli studi e nella formazione identitaria dei Sardi	» 239
<i>Emilia Calaresu</i> Alcune riflessioni sulla LSU (Limba Sarda Unificada).....	» 247
<i>Fiorenzo Toso</i> Un caso irrisolto di tutela: le comunità tabarchine della Sardegna	» 267
Questioni aperte	
<i>Giulio Soravia</i> Le lingue minoritarie “diffuse”: un paradosso	» 279
<i>Luigi Melica</i> Minoranze dimenticate: le nuove minoranze	» 287
<i>Robert Blagoni</i> Status sociale e status istituzionale dell'italiano lingua minoritaria in Croazia. Note per un approccio diverso nella tutela dell'italofonia in Istria ..	» 299
Documenti	
<i>Documento di profilo sociolinguistico</i>	» 309
<i>Qualche riflessione sul ruolo dell'Università nell'attuazione della legge 482</i>	» 311
Recapito dei collaboratori	» 315

PRESENTAZIONE

1. A due anni dall'approvazione della Legge Nazionale n. 482 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e a pochi mesi dall'entrata in vigore del relativo Regolamento di attuazione (i due provvedimenti sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 20 dicembre 1999 e del 13 settembre 2001), il Convegno promosso dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo rappresentava un'importante occasione per sviluppare, in un quadro normativo finalmente coerente con il principio enunciato dall'articolo 6 della Costituzione ("La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"), una ragionata e tempestiva messa a punto sui temi legati allo sviluppo di una coerente 'politica linguistica' nel nostro paese, e per analizzare criticamente i problemi rimasti irrisolti: dalle modalità effettive di applicazione delle misure legislative alla ridefinizione del concetto stesso di 'minoranza linguistica' (ivi compresa la questione terminologica e l'inadeguatezza epistemologica del termine stesso di *minoranza*), dalle carenze di analisi sociolinguistica facilmente ravvisabili nel testo della legge fino al ruolo delle Università nella promozione della ricerca e nella formazione di studiosi qualificati in tema di patrimoni culturali e linguistici minoritari. Il carattere interdisciplinare del convegno si prestava poi a valorizzare i possibili approcci di ambito giuridico, etno-antropologico, dialettologico, sociolinguistico a un argomento particolarmente complesso e sul quale nel nostro paese, per certi versi, si registra tuttora un certo scollamento tra la riflessione scientifica e il suo recepimento nelle sedi istituzionali¹.

¹ Questo giudizio richiede un riconoscimento e una puntualizzazione. Il riconoscimento va a Tullio De Mauro e alla sua generosa opera di sensibilizzazione culturale a favore del pluralismo linguistico e di quelle che oggi amiamo etichettare come *alterità*. È un impegno che parte da molto lontano e del quale non è inutile richiamare i primi passi: suo fu il coordinamento dell'inchiesta conoscitiva promossa nel corso della VI legislatura (1972-1976) dal Servizio studi della Camera dei Deputati, le cui conclusioni sarebbero state illustrate in una 'storica' *Conferenza internazionale sulle minoranze* (Trieste, 10-14 luglio 1974); suo fu anche l'impulso dato all'avvio dell'iter parlamentare del provvedimento, quando, durante la VII Legislatura

2. Il convegno aveva poi un altro aspetto, evidente nel sottotitolo: il riferimento a Giuseppe Francescato, scomparso nell'estate che ha preceduto l'evento, al quale lo studioso non avrebbe fatto sicuramente mancare la sua attenta e vigile partecipazione, come spesso faceva in tutte le iniziative in cui il nostro Centro non ha mancato di coinvolgerlo (voglio qui ricordarne la presenza in occasione del precedente convegno su *Italiano e le regioni* del 15-16 giugno 2001, ultima sua sofferta apparizione pubblica). Ma qual è il nesso tra le minoranze linguistiche e la figura scientifica di Giuseppe Francescato? C'è in effetti un doppio filo che lega una parte significativa dell'intensa e fervida attività di Giuseppe Francescato (1922-2001) alle tematiche del Convegno, un filo che tutti gli studiosi attenti a questo campo di ricerca ben conoscono.

Collegato alla sede in cui il Convegno si è svolto, c'è da un lato il filo della friulanistica: un settore della ricerca nel quale Francescato ha lasciato, con *Dialettologia friulana* (1966), *Studi linguistici sul friulano* (1970), *Lingua, storia e società in Friuli* (1976, in collaborazione con F. Salimbeni)², *Nuovi studi sul friulano* (1991),

(1976-1979), il *Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari* della Camera, dispose una più approfondita serie di indagini affidando a Tullio De Mauro e a Giovan Battista Pellegrini una relazione sugli aspetti linguistici e ad Alessandro Pizzorusso una relazione sui profili giuridici di una possibile legge generale di tutela delle minoranze linguistiche. La puntualizzazione concerne il successivo venir meno della originaria felice saldatura tra istituzioni e comunità scientifica: scarsa eco hanno avuto ad esempio le prese di posizione assunte dalle società rappresentative dei linguisti (per la Società di Linguistica Italiana si rimanda al congresso su *I dialetti e le lingue delle minoranze linguistiche di fronte all'italiano*, Cagliari 27-30 maggio 1977. Atti a cura di F. ALBANO LEONI, Roma 1980 e per la Società Italiana di Glottologia al convegno su *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, Pisa, 16-17 dicembre 1982. Testi raccolti a cura di R. AJELLO, Pisa 1984 e agli interventi di R. GUSMANI (*La proposta di legge per la tutela delle minoranze linguistiche*, nel contesto del convegno su *La semantica in prospettiva diacronica e sincronica*, Macerata-Recanati 22-24 ottobre 1992. Testi raccolti a cura di M. NEGRI e D. POLI, Pisa 1994, pp. 205-211) e di T. BOLELLI (*Le minoranze linguistiche in Italia*, «Italia Dialettale» 55, N.S. 33, 1992, pp. 1-11). In generale negli ultimi venti anni il 'legislatore' ha operato in pervicace isolamento ignorando le argomentazioni e i suggerimenti tecnici degli addetti ai lavori: così quando, il 28 settembre 1999, la *Società Italiana di Glottologia*, rappresentata da chi scrive, e la *Società di Linguistica Italiana*, che aveva designato Alberto Sobrero, chiesero un'audizione al sen. Felice Besostri per far conoscere il punto di vista dei linguisti sul testo del disegno di legge 3366 (poi divenuto la 482), si sentirono replicare che lo spazio di manovra per un arricchimento e un riesame dei contenuti era di fatto inesistente: memori del travagliato iter della proposta che in passato si era sistematicamente incagliata nelle secche delle crisi di governo che preludevano alla fine anticipata delle legislature, i relatori avevano ritenuto bene di 'blindare' il provvedimento, ossia di farlo passare così com'era "senza spostare una virgola" per scongiurare il rischio di un ritorno alla Camera che ne avrebbe comportato il probabile sabotaggio.

² Il Centro Internazionale sul Plurilinguismo si accinge a pubblicare una riedizione di quest'opera, che conserva intatto il suo alto valore metodologico.

un cospicuo e pregevole patrimonio di conoscenze e acquisizioni. Dell'individualità linguistica della 'piccola patria' Francescato aveva fatto uno dei suoi oggetti elettivi d'indagine esplorando con passione ma anche con rigore e profondità le varietà friulane, indagate nel solco di un collaudato metodo dialettologico aperto con intelligenza ed equilibrio alle prospettive più avanzate della strutturalismo e della sociolinguistica (i frutti maturi di questo approccio si possono ben cogliere nei *Saggi di linguistica teorica e applicata*, 1996).

Dall'altro lato, c'è il filo, più direttamente connesso con l'oggetto del Convegno, dell'intersecarsi di linguistica sociologica e sociologia linguistica nello studio complessivo delle comunità alloglotte italiane: una tematica che il linguista udinese intesse intelligentemente sulla trama del plurilinguismo, in numerosissimi lavori, fino ai più recenti *Sociolinguistica delle minoranze* (1993) e *Timau. Tre lingue per un paese* (1994, in collaborazione con la moglie Paola Solari). Se ci richiamiamo alla problematica più specifica di questo convegno, Francescato ha proposto una categorizzazione molto interessante, come quella di *minoranza di secondo grado*, con riferimento alle comunità che, inserite a loro volta in un contesto linguistico minoritario più ampio (come è il caso della germanofonia all'interno della realtà idiomatica friulana), devono ritagliarsi il proprio spazio comunicativo all'interno di repertori linguistici complessi; ha inoltre dato risonanza e sanzione metalinguistica al costruito di *lingua minore* (1976), che riprende uno dei profili sociolinguistici di Fishman, all'immagine della *trasfigurazione linguistica* (1979) ed ha in particolare saputo cogliere la peculiare configurazione del dominio friulano in rapporto alle nozioni di *diglossia* e *pluriglossia* (ponendosi sotto questo aspetto in consonanza con Norman Denison). Ma l'appello forse più rilevante è quello di guardare alla specificità di ogni condizione alloglotta al di là di ogni astrazione generalizzante: "se ogni gruppo minoritario [...] ha certe sue caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da tutti gli altri gruppi, e che costituiscono i tratti salienti di una sua specifica fisionomia, deve essere possibile cogliere questi tratti salienti" (cito dal saggio che introduce *Le minoranze linguistiche in Italia*, "Sociologia della comunicazione", 1982, 1-2, pp. 7-8).

3. La struttura degli Atti che qui si presentano riflette in larga misura l'originaria articolazione dei lavori ma nello stesso tempo ridefinisce la sequenza delle comunicazioni ridistribuendole in un certo numero di sezioni tematicamente coerenti³.

³ Per la doverosa 'filologia congressuale', ricorderò che manca all'appello il contributo dell'antropologo e collaboratore scientifico interno del Centro, l'amico Gian Paolo Gri; i meriti riscossi dal suo rigoroso e appassionato intervento su *Etnicità, etnia, appartenenza, identità: contributo alla riconsiderazione di alcuni "concetti duri"*, mi inducono in questa sede a 'reclamare' ufficialmente la consegna del lavoro che destinerò volentieri ad altra appropriata sede. Non si potrà leggere negli Atti neanche la comunicazione di Salvatore Trovato (*La mino-*

3.1 Un primo blocco di contributi potremmo definirlo ‘tecnico’: esso comprende in primo luogo gli interventi degli assessori alla cultura delle amministrazioni provinciali di Udine e Torino (Fabrizio Cigolot e Valter Giuliano), che ricorrono non casualmente affiancati sia in nome del particolare comune coinvolgimento delle loro ‘giurisdizioni’, rispettivamente friulana e piemontese, come sede di rilevanti gruppi linguistici minoritari sia per la qualità di un impegno capace di interpretare lo spessore culturale e non genericamente istituzionale della problematica. Stessa valutazione, proiettata questa volta su scala nazionale, può essere espressa per Felice Besostri, il senatore che nella XIII legislatura aveva svolto le funzioni di ‘relatore’ della legge 482 traghettandola con sapienza lungo tutto il suo tormentato *iter* parlamentare: anche in questo caso il suo ruolo va ben al di là del rituale indirizzo di saluto dal momento che Besostri non si è limitato a ripercorrere a ritroso la storia del provvedimento ma, nella sua comunicazione, ha guardato avanti soffermandosi sui rischi connessi con una recente proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata ad aggiungere all’art. 12 della Costituzione un comma linguistico (“La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. La Repubblica valorizza gli idiomi locali”) di dubbia efficacia. A parte la ridondanza dell’enunciazione (la stessa legge 482 aveva già proclamato il carattere di lingua ufficiale dell’italiano proprio per sgombrare il campo da ogni preoccupazione di matrice ‘unitarista’), la generica apertura agli idiomi locali finirebbe con il mettere sullo stesso piano la tutela linguistica delle alterità forti e quella delle vernacolarità meno caratterizzate.

3.2 La seconda partizione (“Il contesto culturale della 482”; comprende scritti di Valeria Piergigli, Giovanna Massariello e Barbara Artioli, Leonardo M. Savoia, Roberto Gusmani) affronta una serie di temi di discussione generale sulla 482.

ranza galloitalica della Sicilia. Tra valorizzazione e tutela), che comunque avrà modo anch’egli di proseguire il suo incessante lavoro sul campo a favore delle parlate di cui è profondo conoscitore e di continuare a operare da referente locale del Centro per l’azione finalizzata al riconoscimento legislativo delle eteroglossie interne misconosciute dalla 482. Sono per contro felice di poter includere negli Atti i lavori di Flavia Ursini, collaboratrice del Centro, di Luigi Melica, Giulio Paulis e di Giulio Soravia, i quali non avevano potuto presenziare allo svolgimento del congresso per motivi di forza maggiore; nella stessa condizione si trovava Fabio Foresti del quale ho atteso fino all’ultimo momento il contributo, ma ritengo di potermi sentire ampiamente ‘risarcito’ sia per l’attività ‘editoriale’ che egli conduce a favore delle alterità linguistiche attraverso la RID («Rivista Italiana di Dialettologia») sia per gli stimoli che non mi ha fatto mancare all’affinamento del quadro tematico del convegno e alla stessa impostazione degli Atti: gli sono in particolare debitore dell’idea di farne un numero speciale di «Plurilinguismo», e ciò in aderenza ad analoghe esperienze da lui portate a termine con il ‘suo’ periodico. Ricordo infine che gli atti ristabiliscono la giusta ‘divisione del lavoro’ tra John Trumper e Marta Maddalon: era in effetti per mere esigenze organizzative che il primo aveva fatto da *speaker* unico di una comunicazione che in realtà si deve all’apporto congiunto dei due coautori.

Valeria Piergigli, specialista di diritto internazionale, propone una panoramica storica della tutela giuridica delle minoranze in Italia sviluppando argomentazioni che si trovano ora sistematizzate nella organica trattazione manualistica dovuta alla stessa Autrice (*Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano 2001). Giovanna Massariello e Barbara Artioli focalizzano l'apporto di una figura di intellettuale atipico, Guido Lodovico Luzzatto, riduttivamente a volte caratterizzato come un poligrafo, cui si devono intuizioni precoci e lungimiranti sui diritti delle minoranze, analizzati "come problema integrato all'insieme delle libertà negate durante il ventennio". Leonardo Savoia sviluppa l'assunto secondo cui le leggi di tutela dei diritti linguistici, come la 482, dovrebbero segnare il punto d'arrivo di un processo di progressiva sensibilizzazione della società, per effetto del quale "la diversità linguistica sia percepita come un valore non solo all'interno dei sistemi legislativi ma prima di tutto negli atteggiamenti e nella coscienza delle persone"⁴. In realtà le resistenze a tale percezione sono una costante che attraversa varie fasi cronologiche e più segmenti della cultura italiana in nome di visioni centraliste e di una concezione della subalternità dei dialetti e degli idiomi minoritari difficile da estirpare: è noto ad esempio che la stessa cultura marxista faceva fatica ad affrancarsi da una gerarchia dei valori che relegava dialetti e minoranze ad orizzonti comunicativi piuttosto angusti. Un picco significativo di tale reattività si poté cogliere all'atto dell'approvazione da parte della Camera nel novembre del 1991 del disegno di legge n. 612, poi destinato a cadere per l'anticipata fine della X legislatura: passando in rassegna gli echi giornalistici delle prese di posizione assunte da quella parte del mondo della cultura insofferente nei confronti di ogni forma di riconoscimento giuridico delle alterità linguistiche, visto come destabilizzante dell'unità del paese o nella migliore delle ipotesi come una dispendiosa dispersione di risorse, Savoia cerca di individuare le linee comuni, i presupposti epistemologici e le ragioni profonde di un dissenso ispirato a ideologie 'giacobine' che individuano nella lingua nazionale "il criterio di identificazione simbolica principale della 'comunità immaginaria' corrispondente alla nazione". Con questi attardamenti non va confusa la posizione di Roberto Gusmani – *I perché di una posizione critica* è il titolo del suo contributo – che si fa portavoce di una presa di distanza scientificamente motivata dall'impianto di una legge nella quale intravede troppe indulgenze ad una visione populista non interamente depurata da pregiudizi etnici: l'autore, che aveva già proposto meditati e coerenti spunti critici in precedenti contributi⁵, fa carico al provvedimento di una fondamentale

⁴ Queste ed altre riflessioni sul significato culturale della legge vengono proposte da L.M. SAVOIA in un altro recente denso intervento: *La legge 482 sulle minoranze linguistiche storiche*, «Rivista Italiana di Dialettologia» 25 (2001), pp. 7-50.

⁵ Oltre a quello ricordato alla n. 1 segnalo R. GUSMANI, *La tutela delle lingue minoritarie tra retorica e buon senso*, in *Minoranze e lingue minoritarie*. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 6-7 aprile 1995), a cura di C. VALLINI, Napoli 1996, pp. 169-183 e inoltre *A proposito della legi-*

astrattezza nella misura in cui, “equiparando artificiosamente situazioni assai disparate sotto il profilo culturale e sociolinguistico”, non tiene nel dovuto conto “né le concrete esigenze delle popolazioni interessate né le raccomandazioni dei linguisti a proposito della necessità di non fare d’ogni erba un fascio”.

3.3 Abbiamo poi ritenuto di accorpate in un terzo nucleo omogeneo (gli “snodi tematici”) i lavori di John Trumper e Marta Maddalon, di Flavia Ursini e di Maurizio Gnerre dedicati a tre aspetti cruciali dell’apparato argomentativo legato alle lingue minori: a) in che termini si configuri l’*identità* e se si possa delimitarne i contorni; b) se sia opportuno agire sulla lingua con interventi regolativi; c) che ruolo abbia la ‘cultura’ nel profilo identificativo di una parlata ‘altra’. Trumper e Maddalon, pur muovendo da casi di studio molto distanti (la condizione dei gruppi celtofoni d’Irlanda da una parte e quella della comunità italo-albanese d’Italia dall’altra), ma forse proprio per questo, giungono a formulare considerazioni puntuali sui parametri definitori del costrutto di *identità*⁶, in rapporto al quale non sempre e non necessariamente si correla il tratto ‘lingua’: se tale connessione funziona nel caso dei gallesi e degli albanesi d’Italia, ben minore peso essa riveste nello strutturare l’identità irlandese, che, a dispetto dell’irreversibile declino del gaelico d’Irlanda, si riorganizza su nuove basi e si sostanzia di nuovi fattori costitutivi, in primis l’appartenenza religiosa. Dal canto suo Flavia Ursini, che non a caso parla di *paradosso della standardizzazione*, riserva puntuali osservazioni a una questione scottante destinata a urtare forti sensibilità in sede di applicazione della legge: alludo agli sforzi che in alcune comunità linguistiche si vanno indirizzando verso processi di *elaborazione* dettati dall’esigenza di garantire visibilità alle varietà minoritarie. Si sa che in sede di *language planning* le dinamiche di standardizzazione rivestono un’importanza centrale come fattore di promozione dello *status* di una lingua; noto sotto il nome di *normalizzazione* in aderenza alle pratiche catalane di politica linguistica, il fenomeno suscita però qualche imbarazzo se applicato indiscriminatamente: è tutta da dimostrare, osserva la Ursini, l’efficacia di una opzione che privilegi la lingua standard di riferimento sopralocale a scapito delle ‘colorazioni’ diatopiche di una varietà; anzi spesso si può ottenere lo sgradevole risultato di favorire la formazione di una “lin-

slazione di tutela delle lingue locali, in *Studi in ricordo di Guido Barbina I. Terre e uomini: geografie incrociate*, Udine 2001, pp. 327-336.

⁶ Sul costrutto dell’*identità* è in atto, come è noto, un serrato dibattito nei diversi terreni di ricerca delle scienze umane e soprattutto dell’antropologia culturale. Mi limito qui a chiamare in causa gli apporti di U. FABIETTI, *L’identità etnica*. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma 1995 e di F. REMOTTI, *Contro l’identità*, Roma - Bari (“Sagittari” 79), 1999; di quest’ultimo si veda ora *Identità, noi, noialtri*, in *Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Percorsi della dialettologia percezionale all’alba del nuovo millennio*. Atti del Convegno Internazionale (Bardonecchia, 25-27 maggio 2000), a cura di M. CINI, R. REGIS, Alessandria (“Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale” 6) 2002, pp. 315-328.

gua estranea di apprendimento scolastico o, addirittura, fittizia”, finendo alla lunga per contraddire clamorosamente gli obiettivi di fondo della tutela che sono quelli di preservare la ricchezza di accenti espressivi. L'intervento di Maurizio Gnerre sposta l'attenzione su una circostanza passata sotto silenzio e cioè sull'utilizzo sistematico da parte del legislatore del binomio “*lingua e cultura*”: analizzando i contesti verbali in cui occorre e cercando di intravedere il valore soggiacente all'impiego della nozione di ‘cultura’, Gnerre da una parte guarda con compiacimento all'apertura del testo della 482 verso un orizzonte conoscitivo che non si esaurisca nella dimensione linguistica (dell'accostamento si registra peraltro una sola occorrenza nel testo del Regolamento), dall'altra non può fare a meno di rilevare che la visione di *cultura* evocata dai legislatori è quella ‘reificata’ che fa riferimento a un insieme predefinito di tratti, di “modelli chiusi e persistenti nel tempo”, ad una *origine* e ad una *tradizione* “identificabili e quasi inventariabili”. Quella che traspare dai riferimenti testuali della legge è in definitiva una concezione ben lontana dall'attuale quadro teorico delle scienze antropologiche ed etnografiche, propense piuttosto a una problematizzazione delle idee di identità, appartenenza e cultura considerate come risultato di processi di costruzione simbolica, come entità dinamiche e ‘plastiche’ soggette a incessante rielaborazione, negoziazione e persino manipolazione.

3.4 La sezione che si è voluto intitolare “Profili areali” include innanzitutto, come era lecito aspettarsi, interventi dedicati al territorio del Friuli Venezia Giulia: il sociologo Raimondo Strassoldo, direttore del *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli*, traccia un efficace disegno storico della presa di coscienza della specificità culturale e linguistica friulana intravedendo la svolta alla fine degli anni Sessanta a conclusione di una fase in cui l'identità friulana era più che altro vissuta in un contesto ‘italiano’ e persino ‘italofono’. Giovanni Frau, studioso di linguistica ladina, ha parlato anche in veste di presidente dell'*Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane*, illustrando le finalità di questa istituzione, a suo tempo fortemente voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, descritta nei termini di “elemento di raccordo fra gli Enti locali e la comunità scientifica”. Emidio Sussi, sociologo ma anche direttore dell'Istituto Sloveno di Ricerche (*Slovenski raziskovalni inštitut*, comunemente abbreviato in SLORI), illustra le coordinate istituzionali, demografiche, socioeconomiche della comunità slovena, destinataria, come è noto, di una duplice tutela sia da parte della Legge 482 sia in virtù di uno specifico provvedimento legislativo (la legge 38/2001); nella documentazione fornita da Sussi c'è spazio anche per gli aspetti dell'*effervescenza culturale* ossia per tutti quei segnali di attivismo identitario che concorrono a dare l'idea di una comunità tutto sommato vitale.

Alle condizioni linguistiche dell'Alto Adige ci riporta l'intervento di Augusto Carli, il quale, prese le mosse da una accurata ricostruzione storica della convivenza

dei tre gruppi linguistici italofono, tedescofono e ladinofono, deplora come il modulo di coabitazione dei tre idiomi si conformi a una logica di compartimentazione (“Una scuola e una lingua per ogni gruppo linguistico”) che, contraddicendo di fatto ogni istanza autenticamente plurilingue (i bilingui nella provincia di Bolzano non supererebbero l’8%), finisce paradossalmente con il promuovere e legittimare una sorta di ‘costrizione monolingue’, solidale del resto con le procedure tipiche di una realtà attenta piuttosto a consolidare la posizione di forza delle lingue egemoni che a favorire una armonica coesistenza dei tipi idiomatici e soprattutto dei cittadini che ne sono locutori. In questo contesto ad essere sfavorita è la comunità ladinofona, schiacciata, a seconda dei casi, su lingue tetto sovrastanti che ne erodono inesorabilmente lo spazio comunicativo.

Francesco Altimari riprende dall’angolazione degli albanofoni una questione di particolare rilevanza: quale debba essere la varietà di lingua da far valere in sede di applicazione della legge nei contesti scolastici e amministrativi, se si debba propendere cioè per una interpretazione ‘variantista’, che proietti in primo piano le singole identità vernacolari, o se si possa in qualche modo costruire un riferimento normativo interdialettale che operi da raccordo unitario tra le cinquanta comunità albanofone disperse nell’Italia centromeridionale. Nel caso specifico della minoranza *arbëreshë*, respinta da una parte con decisione la suggestione della scelta ‘localista’, nella quale intravede l’insidia di “una ulteriore e irreversibile frammentazione linguistica tra le diverse parlate”, giudicata per contro impraticabile l’eventualità di utilizzare lo stesso *arbëresh* per una operazione di *Ausbau*, Altimari opta per un modello comunicativo centrato su uno standard esteso, che, a partire dall’albanese, comprenda alcune specificità comuni del sistema morfosintattico e lessicale *arbëresh*.

Seguono tre riflessioni rivolte ad una stessa area, quella sarda, condotte da punti di vista diversi ma complementari. Giulio Paulis ed Emilia Calaresu muovono dai più recenti sviluppi del dibattito scaturito da una controversa proposta di ‘normalizzazione’ nota sotto il nome di *Limba Sarda Unificada (LSU)* che, dietro l’apparente ricerca di una mediazione tra le diverse varietà costitutive del repertorio linguistico sardo, di fatto identifica nel logudorese la lingua per eccellenza. In particolare ad una analisi storica è ispirato il contributo di Giulio Paulis, attento a cercare il fondamento della *communis opinio* che ravvisa nel logudorese “il rappresentante più vero (ossia genuino, autentico, tipico e caratteristico)” della tradizione linguistica sarda: Paulis ripercorre una linea di studi che, attraverso figure come quelle dell’abate Matteo Madao e del canonico Giovanni Spano, padre della dialettologia sarda e codificatore della lingua logudorese letteraria, in definitiva risalgono al *De Vulgari Eloquentia*. In realtà, malgrado tali autorevoli precedenti, tale conclusione non appare affatto scontata, se è vero che, precisa Paulis, uno dei più autorevoli studiosi di linguistica sarda come il tedesco Max Leopold Wagner ha additato a più riprese nel nuorese e comunque in varietà centrali e appartate il nucleo originario e autentico

dell'identità linguistica sarda. Di tipo metodologico sono le acute e argomentate osservazioni formulate da Emilia Calaresu a proposito dell'affrettata operazione di politica linguistica che ha condotto la Regione Sardegna ad avallare la *Limba Sarda Unificada* come modello linguistico sovralocale per gli usi scritti: la studiosa ha buon gioco a rilevare alcuni errori di impostazione dell'Amministrazione, criticabile intanto per aver calato dall'alto una scelta che in ogni caso avrebbe dovuto essere preceduta da un'approfondita investigazione dialettologica e sociolinguistica oltre che dal coinvolgimento preliminare della popolazione; sul piano strettamente linguistico, poi, si rimprovera ai 'normalizzatori' una scarsa trasparenza per aver contrabbandato come varietà media un tipo linguistico che, a quanto emerge dai materiali presentati, si discosta ben poco dalla macrovarietà logudorese. Mi pare in definitiva di poter sottoscrivere l'auspicio di Giulio Paulis: "i locutori della comunione linguistica sarda imparino a comprendersi tra loro usando ciascuno la propria varietà, in modo tale che si formi spontaneamente nella loro mente una sorta di grammatica comparativa costituita dalle corrispondenze fonetiche, morfologiche e lessicali tra la propria parlata e le altre"⁷. Sono persuaso che non solo la situazione sarda ma in generale quella delle aree caratterizzate da diversità dialettale vada affrontata rifuggendo da processi ipernormalizzatori che implicino gerarchizzazione delle varietà linguistiche e optando piuttosto per un principio operativo positivamente sperimentato in Corsica con il nome di "langue polynomique". È stato, come è noto, Jean-Baptiste Marcellesi, in occasione del XVII Congresso internazionale di Linguistica e Filologia romanza di Aix en Provence (1983) a definire *polinomiche* "les langues dont l'unité est abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme unique": si tratta in ultima analisi di un atteggiamento, rispettoso dell'articolazione interna di un determinato diasistema, che colloca tutte le varietà sullo stesso piano di importanza come appunto gli elementi dei polinomi matematici. Una scelta che oltretutto, aggiunge Marcellesi, sortisce ad un tempo il positivo effetto di sviluppare "la tolérance réciproque entre les diverses formes linguistiques" e di favorire, nella pratica stessa dei locutori, un processo di mutuo avvicinamento tale che il singolo parlante accetti gli abiti linguistici delle altre varietà

⁷ Una soluzione del genere si lascia preferire per la Sardegna anche in considerazione della controversa pertinenza dell'area sassarese e quella gallurese al complesso idiomatico sardo. Dubbi in tal senso sono stati espressi da E. BLASCO FERRER, *Storia linguistica della Sardegna*, Tübingen 1984, p. 182 e dallo stesso G. PAULIS, *La questione della lingua sarda nella storia degli studi e nel dibattito attuale in Sardegna*, in *Minoranze e lingue minoritarie*. Atti del Convegno internazionale cit. alla n. 5, pp. 217-226, spec. p. 224. Tra l'altro l'intervento regolativo della regione Sardegna contraddice le impegnative enunciazioni rispettose della varietà linguistica interna all'isola (l'art. 2 comma 4 della Legge regionale 26/1997 afferma che "La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese").

“ensuite en s’attachant à employer, occasionnellement, les formes des autres régions en se consentant mutuellement des adaptations linguistiques”⁸.

Asimmetrica rispetto agli interventi di Paulis e Calaresu, è la prospettiva di Fiorenzo Toso, il quale, pur occupandosi di parlate comprese geograficamente nello spazio linguistico sardo, interviene in realtà su una comunità, quella tabarchina di Carloforte e Calasetta, che di espressione sarda non è ma è piuttosto portatrice di una originalissima esperienza di *eteroglossia interna*; originari in ultima analisi della Liguria, transitati attraverso l’isola oggi tunisina di Tabarca, protagonisti poi di un ulteriore processo migratorio che nella seconda metà del Settecento li avrebbe portati ad insediarsi nelle isole del Sulcis, i tabarchini, lungi dall’omologarsi al contesto sardofono, hanno esaltato la loro *distanza* linguistica, che del resto era ed è il corrispettivo di una identità socioeconomica e culturale irriducibile a quella dei ‘sardi’⁹. Alla luce del rigoroso fondamento scientifico delle argomentazioni di Toso ben si spiega l’insistenza sul ‘caso tabarchino’ da parte del Centro Internazionale sul Plurilinguismo, che ne ha fatto il terreno d’intervento privilegiato di una azione a supporto della parificazione normativa delle eteroglossie interne alle minoranze storiche riconosciute in nome di una comune oggettiva condizione di *alterità*¹⁰.

⁸ Si cita da J.B. MARCELLESI, *Pour une politique démocratique de la langue*, supplément au n. 138 de «Terre Corse», mensuel régional du PCF, Aiacciu, juin 1985.

⁹ Ai fini di un inquadramento storico-linguistico del processo migratorio dei tabarchini non si può prescindere da F. TOSO, *Per una storia linguistica del genovese “d’Otramar”*, in *Processi di convergenza e differenziazione nelle lingue dell’Europa medievale e moderna / Processes of Convergence and Differentiation in the Languages of Mediaeval and Modern Europe*. Atti del Convegno Internazionale (Udine 9-11 dicembre 1999), a cura di F. FUSCO, V. ORIOLES, A. PARMEGGIANI, Udine 2000, pp. 327-341.

¹⁰ Una raccolta di interventi e di documentazione sul tema è affidata a *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei tabarchini di Sardegna*. Documenti del Convegno Internazionale di Studi (Calasetta, 23-24 settembre 2000), a cura di V. ORIOLES, F. TOSO, Genova 2001, pp. 17-31. Nelle more della pubblicazione degli Atti, il 13 febbraio 2002, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge, d’iniziativa del deputato sardo Antonello Mereu e di altri cofirmatari, denominata “Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna e della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata”. Ci auguriamo che l’iter del provvedimento sia sollecito, anche perché la sua approvazione comporterebbe la contestuale entrata in vigore della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, con conseguente adeguamento dell’apparato di tutela italiano alle previsioni europee; si resta invece perplessi di fronte ai contenuti del testo di un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 3539, recante il titolo “Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992”) presentato il 15 gennaio 2003 che si limita a pura e semplice proposta di ratifica della Carta senza cogliere l’opportunità per impostare quel ripensamento complessivo delle politiche linguistiche auspicato da uno dei documenti approvati in occasione di questo Convegno. Ci si augura in ogni caso che il dibattito parlamentare, previsto in sede referente nella sede delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e III Affari esteri della Camera, porti alla redazione di un testo unificato che recepisca l’istanza di riconoscimento delle varietà tabarchine e galloitaliche.

3.5 La relazione di Fiorenzo Toso costituisce in definitiva una transizione, un *trait d'union* che prelude alla sezione successiva (“questioni aperte”), dedicata a quelle varietà linguistiche ignorate dall’inventario chiuso contemplato dalla legge in quanto giudicate non riconducibili alla categoria della *minoranza linguistica storica*. Ma di quali parlate si tratta? Sono tre essenzialmente i tipi idiomatici rimasti tagliati fuori dall’apparato di tutela previsto dalla 482: a) le *eteroglossie interne*, ovvero quelle comunità linguistiche ricollegabili a un sistema dialettale italo-romanzo “diverso da quello che ci aspetteremmo per ragioni geografiche”¹¹; b) la rete delle *minoranze diffuse*, ossia quelle comunità che si collocano all’interno di un determinato paese in modo non-territoriale, sparse e disseminate a piccoli gruppi senza essere ricollegabili ad un’area geografica particolare; c) l’universo dei gruppi allogloti giunti in Italia a seguito delle recenti ondate migratorie e che, con espressione conia- ta da Tullio De Mauro nel 1974, è invalso denominare *nuove minoranze*¹².

Se le *eteroglossie interne* formano l’oggetto specifico dell’intervento di Fiorenzo Toso (ma durante i lavori del convegno il tema era stato toccato anche dalla comunicazione di Salvatore Trovato sui galloitalici di Sicilia)¹³, alle *minoranze diffuse* è dedicato il contributo di Giulio Soravia, cui si deve innanzitutto una opportuna messa a punto di ordine classificatorio finalizzata a introdurre alcune necessarie distinzioni all’interno di una tipologia idiomatica rimasta ai margini del quadro giuridico di protezione, proprio perché incompatibile con il rigido principio territorialista su cui si fonda la legge¹⁴. Le lingue minoritarie diffuse si dispongono dunque secondo un *con-*

¹¹ La definizione appartiene a G. BERTONI, *Italia dialettale*, Milano 1916, pp. 193-194, che designava queste parlate con l’espressione *colonie dialettali italiane*; la codificazione del costrutto di *eteroglossia interna* con questo peculiare valore si deve comunque a T. TELMON, *Le minoranze linguistiche*, Alessandria 1992.

¹² Cfr. T. DE MAURO, *La voce delle minoranze*, «Paese Sera» 8 febr. 1974, poi in *Le parole e i fatti*. Cronache degli anni Settanta, Roma 1977, pp. 273-276.

¹³ Per una organica trattazione dell’insieme delle parlate galloitaliche dell’isola rinvio senz’altro alla esauriente sintesi dello stesso S.C. TROVATO, *I dialetti galloitalici della Sicilia*, redatta per il *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, a cura di G. HOLTUS, M. METZELTIN, CH. SCHMITT, Band VII, Tübingen 1998, pp. 538-549; la sistemazione più aggiornata, a cura dello stesso A., si legge ora nella voce *La Sicilia*, in M. CORTELAZZO, C. MARCATO, N. DE BLASI, G.P. CLIVIO (a cura di), *I dialetti italiani*. Storia Struttura Uso, Torino 2002, pp. 881-886.

¹⁴ In realtà l’irrigidimento è di data recente, in quanto da tale presupposto prescindevano alcune proposte di legge presentate nelle legislature precedenti; ad esempio il ddl n. 2318 d’iniziativa dei deputati Spagnoli, Baracetti, Rodotà ed altri (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche” presentata il 4 febbraio 1981, VIII legislatura) all’art. 5, 5° comma recitava testualmente: “Le amministrazioni statali, regionali e locali applicheranno altresì, nell’ambito delle rispettive competenze, analoghe forme di tutela svincolate da riferimenti territoriali ove già appaia opportuno per dare attuazione ai principi stabiliti dalla presente legge in relazione agli immigrati ed ai nomadi”.

tinuum al cui polo estremo si collocano varietà che, oltre a essere disperse in una pluralità di microinsediamenti, siano storicamente prive di un riconoscibile riferimento territoriale (sono prototipicamente tali le parlate dei gruppi di nomadi, rom e sinti ecc.); ma l'appellativo di *diffuse* può essere esteso anche a comunità che patiscano una condizione di sradicamento etnico-linguistico pur disponendo in sincronia di tale riferimento (è il caso della diaspora armena); viene anche distinta l'eventualità in cui l'ancoraggio esterno di un gruppo vada riferito a una patria esistente in atto ovvero ad una realtà storica scomparsa. Si tratta in definitiva di una casistica davvero molto variegata, forse sovraestesa da Soravia (la condizione di minoranza diffusa in certi casi sembra sfumare in quella dei gruppi etnici stranieri di recente immigrazione su cui ci soffermeremo più avanti); in ogni caso l'insieme delle comunità deterritorializzate è molto più consistente di quanto si possa immaginare e suscettibile di essere ulteriormente implementato dai gruppi storici per i quali ormai il riferimento di origine non è più rappresentativo. Soravia menziona a questo proposito gli ellenofoni dell'Aspromonte praticamente scomparsi dai centri di antico insediamento per concentrarsi in alcuni quartieri di Reggio Calabria; ma varrebbe la pena ricordare anche l'albanofonia di secondo grado propria di tante comunità *arbëresh*, che hanno condiviso gli itinerari dell'immigrazione interna negli anni del 'miracolo economico' per ritrovarsi nel Settentrione a cercare di costruire un embrione di tessuto comunitario e che ora rischiano di non poter contare su alcun supporto normativo "per la contraddizione che nol consente".

Della terza fra le tipologie neglette dalla 482 (le "nuove minoranze", ma forse potremmo parlare di *lingue immigrate*) si occupa in questi atti Luigi Melica, che, intervenendo dall'angolo visuale del giurista, non esaurisce la sua analisi nella mancata menzione delle comunità di lingua straniera tra i gruppi oggetto di tutela linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, ma amplia il discorso chiamando in causa le più generali carenze dell'ordinamento italiano in tema di politiche di supporto a favore degli immigrati parificabili a quelle adottate nei confronti dei gruppi tradizionalmente protetti. Anche se la dimensione del fenomeno migratorio in Italia non raggiunge le soglie numeriche vistose proprie di altri paesi, bisogna prendere atto una volta per tutte che lo spazio linguistico italiano ha assunto una nuova configurazione, in virtù delle oltre cento 'lingue immigrate' immesse nel circuito comunicativo come conseguenza dei recenti fenomeni migratori¹⁵; è giunto dunque il momento di

¹⁵ Stime statistiche aggiornate e attendibili sulla articolazione per tipi linguistici della presenza straniera in Italia si attingono dallo studio di M. VEDOVELLI, A. VILLARINI, *Le lingue straniere immigrate in Italia*, Caritas, *Immigrazione. Dossier Statistico* 2001, XI Rapporto sull'immigrazione, Roma 2001, pp. 222-229: la valutazione incrociata dei dati del Ministero dell'Interno e di quelli risultanti dalle iscrizioni scolastiche degli alunni non italiani porta a ben 122 il numero delle lingue parlate dagli immigrati soggiornanti in Italia. A M. Vedovelli si deve il tipo terminologi-

attrezzarsi per pianificare una serie di interventi che prefigurino una tutela integrale delle alterità linguistiche¹⁶: siamo lungi dall'immaginare un supporto ad ogni costo, ma pensiamo piuttosto a un progetto mirato e selettivo a beneficio di quelle comunità che si caratterizzano per la stabilità della permanenza e per la qualità del progetto migratorio, per forme di aggregazione suscettibili di qualificarle come gruppi relativamente omogenei e non come semplici insiemi di individui, per un comprovato interesse a mantenere l'identità linguistica e socioculturale di origine¹⁷. A tale riconoscimento si oppongono non solo resistenze di ordine politico ed eventualmente difficoltà di natura finanziaria, ma anche un quadro normativo europeo che indirizza programmaticamente la tutela verso le lingue di antico insediamento: è il caso di ricordare l'esplicita assunzione in tal senso sia nel testo della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*¹⁸ sia in sede di 'rapporto esplicativo' steso a cura di Bernard Cerquiglini¹⁹.

co lingue immigrate, incorporato tra l'altro nella denominazione dell'*Osservatorio Linguistico Permanente dell'Italiano Diffuso fra Stranieri e delle Lingue Immigrate in Italia* costituito come Centro di eccellenza presso l'Università per Stranieri di Siena e da lui coordinato.

¹⁶ È degno di nota che alcuni recenti repertori assegnino uno spazio adeguato alle 'nuove minoranze'. Così ad esempio nell'*Encyclopedia of the Languages of Europe* edita da G. PRICE, Oxford 2000, figurano tre sezioni dedicate alle *Community languages* (curate rispettivamente da V. Edwards per la Gran Bretagna, pp. 89-95; dallo stesso G. Price per la Francia pp. 95-97, e da P. Schrijver per l'Olanda, pp. 97-99), intese come lingue extraeuropee usate da gruppi non territorializzati di recente insediamento e classificate come "languages of Europe" da tener distinte da una parte dalle "european languages" e dall'altra da quelle delle minoranze etniche territorializzate di antica data. Nella stessa direzione va anche il principio classificatorio adottato da M. Teresa Turell, che, in una recente rassegna di studi dedicati alla complessa stratificazione linguistica della Spagna (*Multilingualism in Spain*. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, Clevedon - Buffalo - Toronto - Sydney 2001), affianca alle tradizionali minoranze storiche praticate in Spagna le lingue straniere parlate come esito di migrazioni recenti.

¹⁷ Vale la pena ricordare che la proposta di legge n. 2318/1981 menzionata alla nota 14 prevedeva, all'art. 4, che le amministrazioni statali, regionali e locali potessero estendere "per quanto possibile l'applicazione delle norme di tutela linguistica anche ai gruppi di cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia" (e si veda anche l'accenno contenuto nell'art. 5).

¹⁸ L'art. 1 del documento, dedicato alle *Definizioni*, recita: "Ai sensi della presente Carta: a) con l'espressione "lingue regionali o minoritarie", si intendono le lingue 1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e, 2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti...". Più sfumate e possibiliste le prescrizioni della *Carta* a proposito delle "lingue sprovviste di territorio", ossia di quelle che in questa sede abbiamo denominato *minoranze diffuse*: nei confronti di tali gruppi si prospetta l'eventualità di una 'tutela leggera', laddove (all'art. 7 comma 5) si prefigura che "la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione".

¹⁹ Le lingue oggetto di tutela sono quelle tradizionalmente praticate in un paese. Ne discende che:

Bisogna infine giustificare la collocazione, in coda alla sezione dedicata alle “questioni aperte”, del contributo di Robert Blagoni, giovane e promettente sociolinguista di Pola, che propone un interessante punto di vista in merito alle condizioni dell’ormai residuale comunità linguistica di espressione italiana nell’Istria postjugoslava. A parte la scontata considerazione della disseminazione del gruppo in due paesi e della conseguente perdita di coesione, l’autentico problema non è la salvaguardia della lingua italiana, nei confronti della quale è stato costruito un apparato formalmente inappuntabile di misure di garanzia, quanto il misconoscimento dell’eteroglossia interna. In nome cioè della tutela della lingua nazionale ‘tetto’, si rinuncia alla valorizzazione delle forme espressive che costituiscono l’effettivo contesto comunicativo e identitario istriano e cioè da una parte quello che Blagoni definisce il macrodialetto istroveneto e dall’altra l’obsolescente vernacolarità istriota.

4. Se questa pur sommaria rassegna lascia già intravedere la ricchezza di apporti e spunti che il convegno ha permesso di coagulare, si comprende che è impresa non agevole tentarne una sistematizzazione o magari una *reductio ad unum*. Si possono comunque estrarre alcuni elementi di riflessione²⁰ che per comodità espositiva verranno raggruppati per punti; ma, prima di avviarne l’elencazione, occorre una volta per tutte rimarcare che lo spirito con cui facciamo rilevare questi limiti è costruttivo e propositivo in quanto crediamo al valore culturale di questa legge e alla sua coerenza con il profilo policentrico del patrimonio linguistico del nostro paese. Le considerazioni che seguono sono una personale rivisitazione di alcuni temi toccati in parte nei documenti conclusivi che, posti in appendice ai presenti atti, vogliono esprimere il punto di vista troppo spesso ignorato della comunità scientifica.

“Le but de la charte n’est pas d’apporter une réponse aux problèmes nés des phénomènes récents d’immigration qui aboutissent à l’existence de groupes pratiquant une langue étrangère dans le pays d’immigration ou parfois dans le pays d’origine en cas de retour. En particulier, la charte ne vise pas le phénomène de groupes non européens ayant immigré récemment en Europe et ayant acquis la nationalité d’un Etat européen. Les expressions utilisées dans la charte «langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe» (voir deuxième paragraphe du préambule) et «langues pratiquées traditionnellement» dans l’Etat (article 1, alinéa a) montrent clairement que la charte couvre seulement des langues historiques, c’est-à-dire celles qui sont parlées depuis une longue période dans l’Etat en question”.

²⁰ Le considerazioni sviluppate in questa sede, ampliate e rimodulate in un diverso contesto, vengono riprese nel contributo *Ordinamento delle lingue perstatus. Per una riconsiderazione del concetto di minoranza linguistica*, in corso di pubblicazione negli Atti del XXVI Convegno annuale promosso dalla Società Italiana di Glottologia (*Dalla linguistica areale alla tipologia linguistica*, Cagliari 27-29 settembre 2001).

– *Enfatizzazione del principio dell'autoidentificazione*

Il linguista resta sconcertato di fronte a un protocollo attuativo della norma che si rimette con eccessiva acriticità alle autovalutazioni dei parlanti esaltando e quasi ratificando quella che è stata definita autoascrizione o 'autorivendicazione'²¹. Per converso in nessun punto della legge si fa riferimento al requisito della "competenza linguistica attiva della lingua di minoranza o della rispettiva lingua-tetto da parte della popolazione locale" (Dal Negro 2000, p. 98), né tanto meno è presa in considerazione l'eventualità di acquisire il parere tecnico della comunità scientifica dei linguisti. La conseguenza è che, una volta soddisfatti i requisiti meramente formali delle delibere di 'zonizzazione' assunte dalle Amministrazioni provinciali, non c'è nessun modo di precludere l'accesso alla tutela a comunità che per motivi populistici o anche solo opportunistici abbiano proclamato la loro appartenenza a uno dei dodici ceppi linguistici minoritari contemplato dalla legge. In merito si sono levate diverse voci. Nessuno vuole disconoscere che ai fini della valutazione dell'alterità giochi un ruolo importante la sussistenza del cosiddetto *animus comunitario* (ripropongo l'espressione ormai tecnica con cui Alessandro Pizzorusso aveva caratterizzato fin dagli anni Settanta la lealtà linguistica e la spinta partecipativa del gruppo che invoca la tutela)²²; ma questa valutazione, ammonisce ad esempio Pier Giovanni Donini, "non può essere del tutto arbitraria: deve cioè fondarsi su reali specificità del gruppo rispetto agli altri, o almeno a quelli contigui. Non basta cioè la sola autocoscienza per fare di un insieme di persone un *ethnos* e poi eventualmente un popolo"²³.

– *Appiattimento di tutte le condizioni minoritarie*

Si rimprovera alla legge un atteggiamento sostanzialmente omologativo: ignorando lo specifico profilo sociolinguistico delle diverse aree, il legislatore non compie nessun tentativo di analisi e di approfondimento ponendo sullo stesso piano 'minoranze forti', che nella rispettiva area di radicamento sono usate in realtà dalla maggioranza dei parlanti (basti pensare ai tedescofoni dell'Alto Adige), e 'minoranze deboli' segnate da avanzati processi di obsolescenza linguistica (mi limito a citare gli ellonofoni del Reggino).

²¹ L'espressione si deve a S. DAL NEGRO, *Il Ddl 3366 – "Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche". Qualche commento da (socio)linguista*, «Linguistica e Filologia. Quaderni del Dipartimento di Linguistica e letterature comparate», Università di Bergamo, 12 (2000), pp. 91-105.

²² Cfr. *Problemi giuridici relativi all'uso delle lingue in Italia con particolare riferimento alla situazione delle minoranze linguistiche*, in F. ALBANO LEONI (a cura di), *I dialetti e le lingue delle minoranze linguistiche di fronte all'italiano*, cit. alla n. 1, p. 22; si veda inoltre *Minoranze e gruppi etnici e linguistici in Italia: prospettive di tutela*, in *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, cit. nella stessa n. 1, pp. 56 e 61.

²³ Il rimando è P.G. DONINI, *Le minoranze*, Milano 1998; la citazione è tratta dalla p. 26.

– *Mancata considerazione delle interazioni plurilingui e pluriculturali*

Bisogna far rilevare con forza “che non può esserci compresenza di gruppi culturali e linguistici, quali che siano le loro dimensioni, che non comporti interrelazioni e reciproche influenze, piccole o grandi, sotterranee o esplicite, riconosciute o persino negate”²⁴. Se si aderisce a tale assunto, se ne traggono due ordini di conseguenze: il primo riguarda lo stesso atteggiamento culturale con cui va fatto valere l’esercizio del ‘diritto linguistico’; il secondo investe la stessa metodologia di ricerca sulle alloglossie, che può e deve diventare banco di prova per i modelli dell’interlinguistica e della variabilità, una sorta di “Laboratorium, in dem kontaktlinguistische Modelle unter ‘natürlichen’ Bedingungen besser erprobt werden konnten, als in normalen Bilingualismuskonstellationen”²⁵. La prospettiva che traspare sia dalla legge sia, purtroppo, anche dai primi passaggi applicativi è quella della minoranza intesa come *isola linguistica*, come spazio elettivo dell’omogeneità e del monolinguisimo, ben lontana da quella condizione di complessità e di pluralità che riconosciamo ormai come elemento fisiologico dei repertori linguistici.

– *Sottostima del ruolo della ricerca e dei compiti delle Università*

La legge fa sì menzione dell’Università, evocandone ruolo e compiti laddove, nel testo dell’art. 6, autorizza gli Atenei ad assumere “ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all’articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge”; ma tale apertura viene di fatto svuotata di contenuto nel momento in cui l’art. 3 del Regolamento di attuazione (*Iniziativa in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze*) avverte che tali programmi sono da promuovere, come suol dirsi, “a costo zero”. La percezione è che gli Atenei siano posti in una condizione marginale, come apprezzati ‘consulenti’ di progetti e modelli di intervento che tuttavia nascono quasi sempre in altri contesti²⁶.

²⁴ Prendo a prestito tale efficace formulazione da M. BUOGO, *L’«Aura italiana»*. *Culture e letterature d’oltrfrontiera, frontiera e minoranze*. Prefazione di Grytzko Mascioni, I, *Passato remoto e prossimo*, II, *Il Novecento* (= «Il Veltro» XXXIX/3-4, maggio-agosto 1995 e XXXIX/5-6, settembre-dicembre 1995); la citazione è atinta dal vol. I, p. 99.

²⁵ La considerazione appartiene a K.J. MATTHEIER, *Methoden der Sprachinselforschung, in Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung/An International Handbook of Contemporary Research/Manuel international des recherches contemporaines*, hrsg. von H. GOEBL, P.H. NÉLDE, Z. STARČ, W. WÖLCK, Berlin - New York (“Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft” Bd. 12), I, 1996, pp. 812-819.

²⁶ Malgrado tale disattenzione del legislatore, gli Atenei di riferimento delle parlate di minoranza hanno avvertito la responsabilità del loro ruolo avviando un confronto sui percorsi formativi che l’Università è chiamata a proporre per la qualificazione degli operatori (insegnanti, ammini-

5. In conclusione c'è sicuramente molta strada da fare e la legge 482 potrà rappresentare una utile piattaforma di partenza solo se comunità scientifica e istituzioni sapranno interagire. Il ricercatore dovrà affinare i propri strumenti di analisi e potenziare il proprio impegno in segmenti del sapere di grande rilevanza sociale²⁷, in maniera tale da restituire credibilità a temi che, al di là di eventuali sollecitazioni demagogiche e di fughe in avanti, hanno pieno diritto di cittadinanza e pertinenza, tanto è vero che la comunità dei linguisti italiani si è preoccupata di incorporarli nel profilo del settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 (che ora comprende anche "lo studio della variazione linguistica, del plurilinguismo e del contatto linguistico, delle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche"). Alle istituzioni si richiede minore dogmatismo: operando nel rispetto dell'aureo principio "dal dato alla regola, al provvedimento", occorre che esse interpretino le autentiche esigen-

stratori ecc.) che dovranno gestire l'applicazione della legge; il presente convegno si è inserito dunque in una trama di incontri che aveva preso le mosse dal 4. Seminario internazionale di Studi italo-albanesi organizzato dal Dipartimento di Linguistica - Cattedra di Lingua e letteratura albanese - dell'Università della Calabria (Cosenza 9-11 giugno 2000): per impulso del solerte e attivo collega Franco Altimari l'evento aveva incorporato una specifica seduta dedicata al tema "La legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche e la didattica delle lingue minoritarie in Italia". L'iniziativa è poi passata all'Università di Udine dapprima con la giornata di studio del 3 maggio 2001 (*L'Università e la tutela delle lingue minoritarie*), a conclusione della quale è stata prefigurata la necessità di stabili intese tra gli Atenei di radicamento delle comunità di minoranza che preludano a un coinvolgimento della CRUI, e poi con il convegno dedicato alla memoria di Giuseppe Francese. Successivamente, in una sequenza che ha impegnato il primo semestre del 2002, si sono tenuti incontri a Gizzeria Lido il 15-16 febbraio (dove ancora la Cattedra di Lingua e letteratura albanese del Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria ha fissato la sede del Seminario di Studi *Università, Scuola e Minoranze*. Il ruolo delle istituzioni universitarie e scolastiche nella formazione delle nuove professionalità richieste dall'applicazione della Legge 482/1999); a Lanzo Torinese il 23-24 marzo (*Minoranze linguistiche: prospettive per l'operatività di una legge*, sotto gli auspici della Provincia di Torino in sinergia con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature moderne e comparate dell'Università di Torino guidato da Tullio Telmon) e, ultimo evento in ordine di tempo su cui siamo in grado di riferire, la Tavola rotonda sulla legge 482 promossa da Matteo Mandalà nell'ambito del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi (Palermo - Piana degli Albanesi - Mezzojuso - Contessa Entellina, 16-19 maggio 2002).

²⁷ Sono incoraggianti i risultati delle ricerche condotte negli ultimi tempi: mi limito a citare G. IANNACCARO, V. DELL'AQUILA, *Modelli europei di pianificazione linguistica*, Vigo di Fassa 2001 (= «Mondo Ladino» 26, 2002), ove si mettono a punto concetti cruciali legati allo *status* delle lingue suscettibili di applicazione da parte delle istituzioni di riferimento delle comunità alloglotte e S. DAL NEGRO - P. MOLINELLI (a cura di), *Comunicare nella torre di Babele*. Repertori plurilingui in Italia oggi, Roma 2002, modello di un approccio sociolinguistico maturo allo studio delle comunità di lingua minoritaria.

ze dei parlanti astenendosi dall'imporre un velleitario modello preconfezionato; in definitiva prima "conoscere a fondo la realtà, poi proporre, senza prevaricare in nessuna direzione"²⁸.

Vincenzo Orioles

²⁸ Riprendo considerazioni formulate da Alberto Sobrero in una relazione tenuta al convegno su *Lingue di ampia comunicazione e lingue regionali o minoritarie*. Comparazione tra centri di ricerca e di documentazione sul plurilinguismo (organizzato dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo in collaborazione con il Consorzio universitario del Friuli, Udine 15 febbraio 2000).